

**Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 1195 del 29/05/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

**OGGETTO**

RINNOVO, PREVISTO NEGLI ATTI DELLA GARA ORIGINARIA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA, PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI.

## OGGETTO

RINNOVO, PREVISTO NEGLI ATTI DELLA GARA ORIGINARIA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA, PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 24 MESI.

Il Dirigente proponente, Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

Con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana n. 1860 del 29/10/2020 è stato disposto, tra l'altro, di indire gara a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione dell'archivio di documentazione sanitaria dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi.

Con la medesima deliberazione è stato, altresì, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Giuseppe Magliocca – Direttore U.O.C. Provveditorato.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana n. 815 del 29/04/2021, è stato disposto, tra l'altro:

- di aggiudicare la gara in questione alla Società Omniadoc SpA di Udine (C.F. e P.IVA 08452770962) per un importo complessivo per il triennio di € 748.100,00= (IVA 22% esclusa) di cui € 4.425,00= (IVA 22% esclusa) per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- di approvare il quadro economico di aggiudicazione;
- di prevedere l'eventuale rinnovo del contratto per il periodo di 24 mesi e l'opzione temporale di 6 mesi relativa all'eventuale prosecuzione contrattuale;
- ferma restando la possibilità di applicare il disposto del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (quinto d'obbligo) e di prevedere l'opzione quantitativa di incremento dei servizi che comporti un aumento delle prestazioni in appalto fino ad un massimo del 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a copertura di eventuali aumenti delle attività in appalto, ai medesimi prezzi di aggiudicazione, ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di rinegoziare il prezzo;

Il contratto è stato sottoscritto in data 07/03/2022 ed acquisito al protocollo aziendale n. 41376 di pari data, agli atti del procedimento, con decorrenza di esecuzione anticipata dal giorno 12/07/2021, come risulta dal Verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza sottoscritto tra le parti. Pertanto la naturale scadenza del contratto risulta pertanto 11/07/2024.

All'art. 3 del Contratto d'appalto e dell'art. 4.2 del Disciplinare di gara dell'originaria procedura di gara, era previsto:

- la facoltà, per la Stazione appaltante, di rinnovare il contratto alla scadenza del servizio, per una

- durata di 24 mesi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la facoltà di utilizzare l'opzione temporale di 6 mesi per l'eventuale prosecuzione temporale, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - ferma restando per l'Azienda sanitaria la facoltà di applicare il disposto del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (quinto d'obbligo), era prevista la facoltà per la stessa di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di eventuale incremento dei servizi che comportasse un aumento delle prestazioni in appalto fino ad un massimo del 20% dell'importo del contratto, ai medesimi prezzi di aggiudicazione, ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di rinegoziare il prezzo.

Con apposite comunicazioni agli atti il RUP ha disposto di attivare l'opzione di proroga tecnica prevista negli atti di gara e nel quadro economica di cui deliberazione di affidamento n. 815 del 29/04/2021.

Con nota prot. n. 4418 del 10/01/2025, agli atti, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha, pertanto, chiesto all'Appaltatore la disponibilità al rinnovo contrattuale per il periodo di 24 mesi alle medesime condizioni economiche-contrattuali, nonché ad applicare condizioni più favorevoli rispetto a quelli in essere, e di continuare a garantire il servizio in questione nelle more della definizione degli atti di rinnovo.

A seguito di apposita negoziazione tra le parti, con nota p.e.c. del 24/01/2025, acquisita al protocollo generale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana al n. 15168 del 24/01/2025, l'Appaltatore (Omniadoc SpA) ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo del contratto formulando la propria offerta economica aggiornata.

Le risultanze dell'istruttoria di rinnovo, unitamente alle giustificazioni dell'offerente sui nuovi prezzi proposti, sono state presentate e condivise con la Direzione Strategica nel corso del mese di febbraio 2025 in occasione della presentazione della progettazione del rinnovo.

Con nota prot. n. 38412 del 26/02/2025, acquisita agli atti, è stata inviata alla C.R.I.T.E. della Regione del Veneto la richiesta di autorizzazione al *“rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della gara originaria, dell'appalto del servizio di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana”*.

Con nota prot. n. 191217 del 14/04/2025, acquisita al Protocollo aziendale al n. 72025 del 14/04/2025, la Regione del Veneto ha informato che la C.R.I.T.E. ha espresso parere favorevole al rinnovo del contratto con l'indicazione di alcune prescrizioni.

Pertanto con nota prot. n. 77427 del 23/04/2025 l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha comunicato all'Appaltatore l'esito delle valutazioni della CRITE chiedendo di formulare una nuova offerta economico contrattuale, tenuto conto del contenuto delle prescrizioni regionali.

A seguito di specifici incontri tra le parti, da ultimo con nota del 24/04/2025, acquisita al Protocollo aziendale al n. 78430 del 24/04/2025, l'Appaltatore ha formulato una nuova proposta economica di rinnovo.

E' stato altresì accertato che il costo del personale indicato dalla Ditta Omniadoc SpA risulta congruo in quanto rispetta i minimi salariali retributivi, come previsti all'art. 95 – comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come risulta dal verbale del RUP del 20/05/2025, acquisito agli atti.

Questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione tra Regione Veneto e Regione Lombardia per l'utilizzo di una piattaforma telematica, denominata "Sintel", mediante la quale vengono espletate le procedure di acquisto telematiche dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, comprese le procedure di rinnovo, finalizzate ad acquisire un nuovo Cig, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in tema di digitalizzazione del ciclo completo degli appalti.

In ossequio a quanto stabilito dalla normativa di settore e dell'obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dall'AGID, per lo svolgimento sia delle procedure di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici, l'operatore economico è stato invitato a caricare l'offerta economica unitamente ad altra documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica di approvvigionamento denominata "Sintel" entro il termine del 09/05/2025.

Tenuto conto di quanto sopra esposto l'importo del rinnovo ammonta, per il periodo di 24 mesi, ad € 570.537,00= più Iva al 22% pari ad € 696.055,14 (Iva compresa) di cui:

- € 692.456,14 per l'espletamento del servizio;
- € 3.599,00 relativi al DUVRI per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ai prezzi unitari riportati nell'allegato 1 (allegato quale parte integrante del presente atto).

Come già previsto nel progetto originario, nei documenti dell'originaria procedura di gara e nella scheda inviata alla C.R.I.T.E. della Regione del Veneto, sono state previste (ed autorizzate) le seguenti facoltà di esercizio delle opzioni di modifica del contratto di rinnovo:

- opzione di aumento o diminuzione dell'importo del contratto nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi del comma 12 dell'ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- opzione quantitativa in aumento, fino al limite massimo del 20% dell'importo del contrattuale, ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il quadro economico di aggiudicazione risulta il seguente:

Descrizione	Importo senza Iva al 22%	Iva al 22%	Importo con Iva al 22%
Importo del rinnovo per 24 mesi	570.537,00	125.518,14	696.055,14
Opzione quantitativa art. 106, comma 1, lett. a) per 24 mesi: + 20% dell'importo base del rinnovo	114.107,40	25.103,63	139.211,03
<b>Totale quadro economico di rinnovo</b>	<b>684.644,40</b>	<b>150.621,77</b>	<b>835.266,17</b>

Nel frattempo, a seguito di apposita richiesta, con nota prot. n. 89861 del 13/05/2025, acquisita agli atti, il Servizio Prevenzione e Protezione ha trasmesso il D.U.V.R.I. n. 1232, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 2) per il quale, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello non trascurabile, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela, è stato quantificato un onere economico complessivo, per il periodo di 24 mesi, pari ad € 2.950,00= (IVA esclusa).

È stato verificato che il servizio oggetto della presente procedura non rientra tra quelli per i quali sussistono dei "prezzi di riferimento" né a livello regionale (Osservatorio prezzi regionale) né a livello nazionale (prezzi di riferimento A.N.AC.).

Ai sensi della normativa vigente, è stato accertato che relativamente al servizio di cui trattasi non sussistono alla data odierna Convenzioni attive, aventi ad oggetto le medesime prestazioni, stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa.

È stato altresì verificato che il servizio non rientra nelle categorie di cui al D.P.C.M. dell'11/07/2018 pubblicato in G.U. n. 189 del 16/08/2018.

Considerato il principio generale di diritto "*tempus regit actum*" nonché l'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rubricato "*Abrogazioni e disposizioni finali*", la procedura di cui al presente atto è compatibile con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, si propone:

- di affidare il "*rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della procedura di gara originaria, dell'appalto del servizio di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana*" all'Appaltatore Omniadoc SpA di Pasin di Prato (UD) - (C.F. e P.IVA 08452770962) per un importo complessivo biennale di € 570.537,00= più Iva al 22% pari ad € 696.055,14 (Iva compresa) di cui:
  - Euro 692.456,14 per l'espletamento del servizio;
  - Euro 3.599,00 relativi al DUVRI per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ai prezzi unitari riportati nell'allegato 1 (allegato quale parte integrante del presente atto);
- come già previsto nel progetto originario, nei documenti dell'originaria procedura di gara e nella scheda inviata alla C.R.I.T.E. della Regione del Veneto, sono state previste ed autorizzate le seguenti facoltà di esercizio delle opzioni di modifica del contratto di rinnovo:
  - opzione di aumento o diminuzione dell'importo del contratto nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi del comma 12 dell'ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - opzione quantitativa in aumento, fino al limite massimo del 20% dell'importo del contrattuale, ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di approvare il D.U.V.R.I. n. 1232, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 2) per il quale è stato quantificato un onere economico complessivo, per il periodo di 24 mesi, pari ad € 2.950,00= (IVA esclusa);
- approvare lo schema di contratto d'appalto, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 3);
- di approvare lo schema di accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 4);
- di delegare alla sottoscrizione del contratto e alle conseguenti comunicazioni nonché alla sottoscrizione dell'accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la Dr.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dr.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il sig. Maurizio Barbazza – Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O.C. Affari Generali dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, entrambi in possesso dei requisiti necessari,

trattandosi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;

- di nominare quali Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
  - Davide Zanatta – Assistente Amministrativo dell'Azienda Sanitaria;
  - Giorgio Guidi – Operatore Tecnico Specializzato dell'Azienda Sanitaria;
- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere già stato accantonato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1860 del 29/10/2020 e, da ultimo, con nota prot. n. 34016 del 21/02/2024, acquisita agli atti;
- che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale:
  - venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
  - per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda sanitaria;
  - le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Appaltatore, non dessero esito positivo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza,

#### DELIBERA

- 1) di approvare le operazioni telematiche svolte tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale “Sintel” Id procedura: 201015101;

- 2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il *rinnovo per il periodo di 24 mesi, previsto negli atti della procedura di gara originaria, dell'appalto del servizio di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana* all'Appaltatore Omniadoc SpA di Pasin di Prato (UD) - (C.F. e P.IVA 08452770962) per un importo complessivo biennale di € 570.537,00= più Iva al 22% pari ad € 696.055,14 (Iva compresa) di cui:
- Euro 692.456,14 per l'espletamento del servizio;
  - Euro 3.599,00 relativi al DUVRI per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ai prezzi unitari riportati nell'allegato 1 (allegato quale parte integrante del presente atto).
- 3) come già previsto nel progetto originario, nei documenti dell'originaria procedura di gara e nella scheda inviata alla C.R.I.T.E. della Regione del Veneto, sono state previste ed autorizzate le seguenti facoltà di esercizio delle opzioni di modifica del contratto di rinnovo:
- opzione di aumento o diminuzione dell'importo del contratto nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi del comma 12 dell'ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - opzione quantitativa in aumento, fino al limite massimo del 20% dell'importo del contrattuale, ai sensi dell'ex art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) di approvare il quadro economico di rinnovo riportato di seguito:

Descrizione	Importo senza Iva al 22%	Iva al 22%	Importo con Iva al 22%
Importo del rinnovo per 24 mesi	570.537,00	125.518,14	696.055,14
Opzione quantitativa art. 106, comma 1, lett. a) per 24 mesi: + 20% dell'importo base del rinnovo	114.107,40	25.103,63	139.211,03
<b>Totale quadro economico di rinnovo</b>	<b>684.644,40</b>	<b>150.621,77</b>	<b>835.266,17</b>

oltre all'opzione di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 5) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto di C.G.	Descrizione del conto di C.G.	Importo Euro, compresa Iva al 22% ove dovuta	Numero autorizzazione	C.O.
2025	SAN	EBA1741001	Altri serv. non sanit. da privato esternalizzato	348.027,57	25-U03058	T-009
<b>Totale Anno 2025</b>				<b>348.027,57</b>		
2026	SAN	EBA1741001	Altri serv. non sanit. da privato esternalizzato	348.027,57		T-009
<b>Totale Anno 2026</b>				<b>348.027,57</b>		
<b>Totale generale</b>				<b>696.055,14</b>		

mediante corrispondente utilizzo del Budget assegnato al Centro ordinatore sul rispettivo Conto del Bilancio Economico Preventivo dell'Anno di riferimento;

- 6) di approvare il D.U.V.R.I. n. 1232, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 2) per il quale è stato quantificato un onere economico complessivo, per il periodo di 24 mesi, pari ad € 2.950,00= (IVA esclusa);
- 7) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 3), delegando alla sua sottoscrizione ed alle conseguenti comunicazioni, la Dr.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- 8) di approvare lo schema di Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 4), delegando alla sua sottoscrizione ed alle conseguenti comunicazioni, la Dr.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
- 9) di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dr.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il sig. Maurizio Barbazza – Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O.C. Affari Generali dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, entrambi in possesso dei requisiti necessari, trattandosi di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;
- 10) di nominare quali Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
  - Davide Zanatta – Assistente Amministrativo dell'Azienda Sanitaria;
  - Giorgio Guidi – Operatore Tecnico Specializzato dell'Azienda Sanitaria;
- 11) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: B6B5A64151;
- 12) di disporre che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale:
  - venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
  - per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda sanitaria;
  - le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Appaltatore, non dessero esito positivo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 13) di aver accertato che il servizio oggetto della presente procedura non rientra tra quelli per cui sussistono dei “prezzi di riferimento” né a livello regionale (Osservatorio prezzi regionale), né a livello nazionale (prezzi di riferimento A.N.AC.);
- 14) di aver accertato che, ai sensi della normativa vigente, relativamente al servizio di cui trattasi, non sussistono, alla data odierna, convenzioni attive, aventi ad oggetto le medesime prestazioni, stipulate dalla Centrale di Committenza regionale e/o da Consip Spa;

- 15) di aver accertato, altresì, che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. dell'11/07/2018 pubblicato in G.U. n. 189 del 16/08/2018;
- 16) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 17) di dare atto che l'importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere già stato accantonato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1860 del 29/10/2020 e, da ultimo, con nota prot. n. 34016 del 21/02/2024, acquisita agli atti;
- 18) di dichiarare il presente provvedimento efficace dalla data di adozione.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---

DESCRIZIONE	2025	2026	Quantità totale espressa in metri lineari	nuovo prezzo dopo prescrizione CRITE e rinegoziazione tre le parti	Importo totale offerto senza Iva, Euro
TOTALE custodia	56.129	57.879	<b>114.008</b>	€ 4,25	484.534,00 €
Presenza in carico Nuova documentazione (cartelle cliniche)	1.303	1.303	<b>2.606</b>	€ 8,50	22.151,00 €
Catalogazione di altra documentazione (verbali pronto soccorso e cartelle cliniche ambulatoriali)	550	550	<b>1.100</b>	€ 6,50	7.150,00 €
				<b>Sub Totale 1</b>	<b>513.835,00 €</b>

DESCRIZIONE	2025	2026	Quantità totale espressa in numero cartelle	nuovo prezzo dopo prescrizione CRITE	Importo totale offerto senza Iva, Euro
Costo unitario digitalizzazione singola cartella e trasmissione telematica in 7 giorni	7.600	7.600	<b>15.200</b>	€ 0,50	€ 7.600,00
Costo unitario digitalizzazione singola cartella e trasmissione telematica in 4 ore	3.110	3.110	<b>6.220</b>	€ 2,00	€ 12.440,00
Servizio di recapito con procedura ordinaria	1.105	1.105	<b>2.210</b>	€ 8,00	€ 17.680,00
Servizio di recapito con procedura d'urgenza	501	501	<b>1.002</b>	€ 16,00	€ 16.032,00
				<b>Sub Totale 2</b>	<b>€ 53.752,00</b>

<b>TOTALE GENERALE (Sub Totale 1 + Sub Totale 2)</b>	<b>€ 567.587,00</b>
--	---------------------

servizio di recapito con procedura d'urgenza in modalità trasmissione telematica (cartella)
scarto (al metro lineare)

€ 1,00	
€ 13,20	

<b>AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana</b>	Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO al contratto
--	--	--------------------------

**DOCUMENTO**  
**PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**  
**E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
**D.U.V.R.I.**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE  
SANITARIA, PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER  
IL PERIODO DI 24 MESI •

<b>REDATTO IN DATA</b>  07 Maggio 2025	<b>VERIFICATO IN DATA</b>  -----	
Servizio Prevenzione e Protezione (firmato digitalmente)  _____	Responsabile Unico del Progetto (RUP)  _____	L'Affidataria  _____

## SCOPO

Il presente documento, denominato DUVRI, è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende affidatarie e associazioni dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività l'Affidataria è responsabile degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Visto quanto sopra e preso atto che non sono intervenute variazioni sostanziali nella erogazione delle prestazioni risulta comunque necessario procedere ad uno scorporo ed una riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, essendo gli stessi ricompresi nei prezzi di offerta.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

## DEFINIZIONI

**Stazione Appaltante o Committente:** l'Azienda ULSS 2 per conto della quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

**Appaltatore:** Ditta concorrente e/o aggiudicataria dell'appalto.

**Rischi da interferenze:** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda ULSS 2, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e della impresa appaltatrice, ovvero di personale di altre ditte d'appalto. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

**Responsabile Unico del Progetto (RUP):** figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici, incaricato di supervisionare e garantire l'applicazione corretta dei termini e delle clausole di un appalto, contratto o accordo nel contesto di un'opera pubblica.

**Supervisore dell'appalto:** persona designata dalla Stazione appaltante per rappresentarla nei rapporti con l'Appaltatore.

**D.U.V.R.I.:** documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

**Servizio di Prevenzione e Protezione:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

**Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

### **DATI GENERALI**

<b>OGGETTO DEL SERVIZIO</b>	Servizi di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria, per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 24 mesi.			
<b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	VOLONTARIATO
		X		
<b>DURATA DELLE ATTIVITA'</b>	2 anni			
<b>SEDI</b>	Sedi varie aziendali indicate nella documentazione di gara.			
<b>PERSONALE IMPIEGATO</b>	TEMPO PIENO	PART TIME	OCCASIONALE	
			X	

### **DATI GENERALI AZIENDA COMMITTENTE**

<b>RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE</b>	<b>AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA</b>		
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b>	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218	
<b>CODICE FISCALE E PARTITA IVA</b>	03084880263		
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Dr. Francesco Benazzi		
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041	
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842	
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583	
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208	

### **SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO**

<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)</b>	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aulss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	---

### **IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO/ SERVIZIO/ ATTIVITA'/FORNITURA DA ESEGUIRE**

#### **ATTIVITA' PREVISTE OGGETTO DEL SERVIZIO**

Servizio di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria, per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 24 mesi, come dettagliatamente indicato nella documentazione di gara allegata.

#### **PARTICOLARITA' DELLE ATTIVITA'**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'archivio di documentazione sanitaria dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, per un periodo di 24 mesi. Il servizio comprende la presa in carico, il trasferimento, la catalogazione informatizzata, l'archiviazione, la ricerca e la custodia in locali idonei di tutti i documenti. E' previsto un prelievo iniziale dei documenti attualmente già custoditi nei depositi elencati nell'Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO del Capitolato di Gara allegato. La documentazione sanitaria oggetto dell'appalto è costituita da:

- cartelle cliniche relative a tutti i regimi di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery, etc.);

- documentazione sanitaria gestita in regime ambulatoriale (ad esempio cartelle ambulatoriali di oncologia, oculistica, radioterapia, etc.);
- verbali di pronto soccorso e interventi 118.

ed il servizio è articolato nella seguente modalità:

- servizio di **presa in carico** (prelievo iniziale compresa la de-scaffalatura) dei documenti consegnati (messi a disposizione). I documenti consegnati possono riguardare quelli indicati nel precedente art. 3, già custoditi nei depositi, nonché quelli prodotti successivamente all'avvio del servizio;
- servizio di **trasporto** dei documenti dalle sedi di deposito o produzione alla/e sede/i di custodia presso i locali messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria;
- servizio di **catalogazione e archiviazione** per unità archivistica (faldone);
- servizio di **custodia/conservazione** di tutti i documenti consegnati;
- servizio di ricerca, **recapito e ricollocazione** della documentazione, consegnata alla Ditta aggiudicataria, che verrà richiesta per la consultazione. La movimentazione dei singoli documenti dovrà essere tracciata da un software messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria;
- servizio di **consultazione nella sede archivistica** per il quale la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la propria disponibilità alla messa a disposizione dei documenti richiesti;
- gestione informatizzata della **tracciabilità** relativa all'intero iter della singola richiesta di consultazione. La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un software che dovrà essere integrato con quello già in uso presso l'AZIENDA, per gestire le richieste pervenute da utenti esterni o da personale interno autorizzato;
- servizio di **presa in carico e recupero** dell'archivio storico informatico di quanto in gestione presso l'Archivio di Caerano San Marco alla data dell'avvio del servizio in oggetto e nel rispetto delle modalità in atto;
- servizio di **presa in carico, recupero** e relativa catalogazione informatica della documentazione del Distretto di Pieve di Soligo, custodita presso Archivio OMNIADOC presso San Quirino (PN), alla data dell'avvio del servizio in oggetto, nel rispetto delle modalità in atto e di quanto previsto nel contratto;
- servizio di **riconsegna** a fine appalto: la Ditta Aggiudicataria deve garantire, se richiesto, il trasferimento della documentazione depositata nell'archivio messo a disposizione presso nuova sede.

Per gli effetti del presente documento tutte le attività previste dall'appalto devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte dal presente documento, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni stesse. Inoltre le varie fasi di lavoro dovranno essere svolte in maniera autonoma, mediante l'utilizzo del personale altamente specializzato messo a disposizione dall'Affidataria, il quale svolgerà le attività con la massima diligenza, secondo la perfetta regola d'arte e professionalità. L'Aggiudicataria sarà responsabile, sia civilmente che penalmente, della buona tenuta della documentazione in archivio.

### **CONTESTO AMBIENTALE IN CUI SI SVOLGERA' L'ATTIVITA'**

Con riferimento ai locali presso i quali l'attività sarà svolta, sono depositi ubicati all'interno delle sedi aziendali indicate nella documentazione di gara.

### **VALIDITA' DEL DUVRI**

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avrà validità per l'intera durata del servizio, con decorrenza soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dall'inizio effettivo delle attività.

## IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL’AFFIDATARIA

✓ Nessuno

## ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D’USO TEMPORANEO ALL’AFFIDATARIA

✓ Nessuna

### VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE

Fermo restando quanto più specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato dall’Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze, nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto del servizio vi è, sinteticamente:

- X PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale aziendale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)
  
- X ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

Nell’ambiente in cui si svolgeranno le attività oggetto del servizio, inoltre, si attivano una o più delle seguenti situazioni:

Lavori in appalto prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)
GLI OPERATORI ACCEDONO DIRETTAMENTE NEI REPARTI, SEDI VARIE PRESSO ARCHIVI, MAGAZZINI E DEPOSITI	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
TRANSITO VEICOLARE DI MEZZI IN AREE DI CIRCOLAZIONE AZIENDALE, PARCHEGGI/VIABILITA’ PEDONALE INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> SI, TRANSITO AUTOMEZZI MECCANICI O MACCHINE OPERATRICI SU VIABILITA’/PERCHEGGIO ALTRE ZONE PEDONALI
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITA’ IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
TRASPORTO MATERIALI	TRASPORTO DI MATERIALE DI ARCHIVIO, ANCHE CON UTILIZZO DI AUSILI MECCANICI INGOMBRANTE O PERICOLOSO (AD ES. SCAFFALATURE)
LAVORI O ATTIVITÀ DI PRELIEVO DEL MATERIALE	<input checked="" type="checkbox"/> SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI CON PERICOLO DI CADUTA MATERIALI E ATTREZZATURE
	<input checked="" type="checkbox"/> INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI MEZZI PER SALIRE (AD ES. TRABATTELLI, SCALE, PONTEGGI...)
USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI O SEMOVENTI
	<input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CON PARTI IN MOVIMENTO
CONCLUSIONI	<input checked="" type="checkbox"/> GLI INTERVENTI PREVISTI, IL RECUPERO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ARCHIVIARE, LO SMONTAGGIO DELLE EVENTUALI SCAFFALATURE SONO CONCORDATI CON IL SERVIZIO TECNICO AZIENDALE E IL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI IN OUTSOURCING E LOGISTICA
	<input checked="" type="checkbox"/> E’ NECESSARIO CHE IL PERSONALE ADOTTI PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL’AZIENDA

**INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO  
OGGETTO DEL SERVIZIO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  
ADOTTATE**

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal referente del servizio dell'ULSS, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere il documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate" (Allegato A al presente documento). Deve essere cura dell'Affidataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'Affidataria:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei propri rischi da parte dell'Affidataria;

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENTI**

Le attività previste dal servizio sono:

- a) Servizio di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria, per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 24 mesi.

In funzione della tipologia di attività svolta del processo di lavoro previsto si è proceduto alla valutazione della possibile interferenza e della conseguente probabilità di accadimento della stessa.

<b>Attività</b>	<b>INTERFERENZE</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>NOTE/PRESCRIZIONI</b>
Servizi di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria, per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 24 mesi	SONO PREVISTE INTERFERENZE	BASSA	

**Tipologia di interferenze**

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per il servizio possono essere di 3 tipologie:

- a) Lavoratori committente/pazienti/utenti – Lavoratori dell'Affidataria;
- b) Lavoratori dell'Affidataria – Lavoratori sub appaltatori o appaltatore nel caso questo sia costituito in ATI o Consorzio;
- c) Struttura – Affidataria e viceversa.

Nei casi di cui al comma a) sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici consegnati all'appaltatore ove l'accesso è controllato e limitato. Nell'eventualità in cui l'appaltatore sia costituito di più imprese diverse, andranno considerate anche le attività svolte nei locali tecnologici. Nei casi di cui al comma b) l'appaltatore dovrà comunicare, per il necessario nulla osta della stazione appaltante, gli estremi dei subappaltatori di cui si avvarrà per l'espletamento delle attività previste in appalto. L'ultima casistica comprende interferenze causate dall'appaltatore alla struttura per il tramite degli impianti tecnologici e che possono avere ripercussioni sia sui lavoratori che sui pazienti. (es. Black-out energetico, interruzione erogazione

gas medicinali, ecc.). Ricadono in questa fattispecie anche rischi interferenziali legati a situazioni di emergenza quali ad esempio l'incendio.

### **MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOLTE DALL'AFFIDATARIA**

In relazione all'aggiudicazione delle attività, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Affidataria:

1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi sulle Interferenze (D.U.V.R.I.). Qualora l'Affidataria variasse le condizioni delle attività senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

In particolare l'Affidataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Sia dotato di idoneo Cartellino di Riconoscimento esposto e divisa di lavoro se prevista.
- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa, e quelli consentiti per evitare eventuali aree ospedaliere a rischio.
- Non depositi, anche in forma provvisoria materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto del servizio, possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa.
- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto del servizio la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Affidataria, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature o impianti dell'Azienda ULSS 2.
- Qualora siano stati assegnati l'Affidataria dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste, riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Affidataria.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.

L'Affidataria dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l'obiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal servizio.

## **Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi**

L'Affidataria deve preventivamente prendere visione delle planimetrie indicanti: vie di fuga, uscite di emergenza, cartellonistica di sicurezza, collocazione dei mezzi antincendio, istruzioni comportamentali per l'utenza, dei locali in cui il personale dell'Affidataria è destinato ad operare.

### **Gestione dell'emergenza**

L'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

In generale si raccomanda quanto segue:

- In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
- Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
- Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
- Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
- Non usare l'ascensore ma unicamente le scale.
- Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
- Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
- Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

### **MISURE SPECIFICHE DI TUTELA**

- 1) in tutte le aree aziendali, è necessario procedere a passo d'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenza ai mezzi di soccorso in transito;
- 2) è vietato impegnare con ostacoli le vie di fuga della struttura;
- 3) nei percorsi interni rispettare la segnaletica;
- 4) il personale dell'Affidataria, deve evitare di intervenire su impianti sotto tensione; non si devono usare delle prese volanti e multiple; se le prolunghie sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell'uso (il cavo delle prolunghie dovrà avere il corretto dimensionamento in funzione della potenza richiesta);
- 5) è vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda (l'uso di cavi deteriorati è tassativamente vietato);
- 6) in caso di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, il personale dell'Affidataria prima di accedere negli ambienti dove si svolgerà l'attività, deve indossare idonei DPI (nel qual caso i DPI saranno fornito dall'Ente), previa istruzione tecnica sul corretto impiego, fornita dal personale in servizio presente;
- 7) il personale dell'Affidataria durante tutta la fascia oraria in cui si svolgerà l'attività, dovrà permanere presso l'ambiente designato; per qualsiasi altro spostamento negli ambienti circostanti all'area di lavoro o la sede, avvisano sempre il referente dell'attività;

- 8) il personale dell’Affidataria per accedere presso le aree Ospedaliere in cui verrà svolto il servizio, deve essere in stato di buona salute;
- 9) nei percorsi interni il personale dell’Aggiudicataria deve rigorosamente rispettare la segnaletica interna e nelle fasi di carico/scarico del materiale accedere ai montacarichi dedicati, avendo cura nelle manovre di spostamento di mezzi meccanici, carelli ed altra attrezzatura, di non arrecare nessun danno o pregiudizio alle attività, attrezzature e persone presenti;
- 10) le operazioni di carico e scarico del materiale trasportato dai mezzi dell’Aggiudicataria dovranno essere eseguite esclusivamente all’interno delle sedi aziendali oggetto dell’appalto, nelle aree appositamente individuate a tale scopo. Tali aree saranno preventivamente definite in coordinamento con i competenti servizi aziendali e dovranno essere adeguatamente presidiate, delimitate mediante transennamento e circoscritte con idonea segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente;
- 11) durante l’intervento di movimentazione del materiale archiviato, e nella fase di de - scaffalatura, il personale dell’Aggiudicataria, metterà in sicurezza l’area interessata con apposita segnaletica quale: cavalletti, o cordella bianca/rossa, in alternativa: pannello "lavori in corso - man at work", installazione di cartellonistica di avvertimento, coni segnaletici, al fine di garantire la sicurezza degli operatori, utenti e presenti eventualmente in transito, avendo cura di non arrecare danno o pregiudizio alle attività/attrezzature limitrofe;
- 12) ai fini di evitare che durante l’esplicazione del servizio, persone presenti non appartenenti all’Aggiudicataria, possano erroneamente venire a contatto direttamente con l’attrezzatura di lavoro, il materiale necessario o i mezzi di lavoro, la ditta appaltante deve garantire la custodia in luogo sicuro, e la sorveglianza degli stessi.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche delle prestazioni da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

### **COSTI PER LA SICUREZZA**

I costi della sicurezza per rischi da interferenze a carico dell’Amministrazione, vengono indicati pari ad Euro 1.475,00 = ( dicono euro millequattrocentosettantacinque,00) annuali IVA esclusa, e non sono soggetti a ribasso d’asta. Essi sono stimati nel dettaglio nel documento “Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza” (allegato B al presente documento). Su richiesta i costi della sicurezza saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d’opera che richiedessero la ridefinizione o l’aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati.

Restano invece a carico dell’aggiudicatario i costi della sicurezza relativamente agli adempimenti connessi agli aspetti gestionali dell’attività o del servizio svolto.

<b>AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana</b>	Allegato al Documento valutazione rischi da interferenze	ALLEGATO B al D.U.V.R.I.
--	---	-----------------------------

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA  
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI INTERFERENZA**

**ALLEGATO AL DOCUMENTO  
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)**

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE  
SANITARIA, PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER  
IL PERIODO DI 24 MESI

## VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.I. ANNUALI

- 1) Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza per la delimitazione delle zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili ecc., (nastro segnaletico colore bianco/rosso cavalletti di segnalazione, coni segnaletici di colore bianco/rosso, e altro materiale) al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell'azienda committente ed utenti
  
- 2) Redazione o implementazione di procedure finalizzate alla gestione di eventuali rischi particolari presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria, in conformità alle richieste formulate dal Committente
  
- 3) Incontri periodici e/o secondo necessità del responsabile della commessa con la committenza per problematiche legate all'interferenza nelle lavorazioni

---

**TOTALE ONERI ANNUALI PER LA SICUREZZA  
LEGATI AL DUVRI (IVA al 22% esclusa)**

**€ 1.475,00**

<b>AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana</b>	Informazioni sulla sicurezza	ALLEGATO "A" al DUVRI
--	------------------------------	--------------------------

### **INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

- ✓ **rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione**
- ✓ **rischi generali da interferenze**
- ✓ **misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la  
cooperazione e coordinamento**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	
Redatto da:	Data emissione
<i><u>Servizio Prevenzione e Protezione</u></i>	Gennaio 2025

## **SCOPO**

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare all'Affidataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà ad operare, sono presenti dei **rischi specifici** cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

## **DEFINIZIONI**

**Stazione Appaltante o Committente** L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata come Azienda ULSS 2)

## **CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 2 comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi d'incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

## **RISCHIO INCENDIO**

I rischi d'incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti; e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di

implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L'Azienda ULSS 2 ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

### **RISCHIO ELETTRICO**

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

### **RISCHIO CHIMICO**

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:

gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
- disinfettanti - sterilizzanti
- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)
- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)
- prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

### **RISCHIO BIOLOGICO**

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l'operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un'efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli “operatori” che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L’uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell’ambiente. Ogni “lavoratore esterno” dovrà conoscere gli elementi essenziali dell’organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d’igiene e per la protezione adeguata nell’ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l’Azienda ULSS 2 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l’obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l’attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

## **RISCHIO CANCEROGENO**

### **Farmaci antitumorali**

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uso formato, dei farmaci antitumorali antitumorali i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessato.

### **Presenza di amianto**

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione.

## **RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI**

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E' pertanto fatto divieto assoluto al personale dell'Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'Affidataria

sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

### **RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi., o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

### **RISCHIO AGENTI FISICI**

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dB.

**MODULO INFORMAZIONI**

**SERVIZIO**

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE  
SANITARIA, PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER  
IL PERIODO DI 24 MESI

**AFFIDATARIA**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>			
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b>			
<b>CODICE FISCALE E PARTITA IVA</b>			
<b>DATORE DI LAVORO</b>			
<b>RSPP</b>		Tel.	e-mail:
<b>MEDICO COMPETENTE</b>		Tel.	e-mail:
<b>TECNICO DI COMMESSA</b>		Tel.	e-mail:
<b>REFERENTE DELLA SICUREZZA</b>		Tel.	e-mail:
<b>PREPOSTO</b>		Tel.	e-mail:

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA: .....

NUMERO DI LAVORATORI DELL'AFFIDATARIA IMPIEGATI: .....

NECESSITÀ DI INTEGRARE / VARIARE IL DUVRI    SI                          NO   

VARIAZIONI INTERVENUTE .....

.....

.....

L'Affidataria

Responsabile Unico del Progetto  
(RUP)

DUVRI n° 1232

**REGIONE DEL VENETO**  
**AZIENDA UNITA' LOCALE**  
**SOCIO SANITARIA 2 MARCA TREVIGIANA**  
***S C H E M A* DI CONTRATTO D'APPALTO**

**DEL SERVIZIO PER \_\_\_\_\_.**

**CIG \_\_\_\_\_.**

**Tra:**

L'Azienda U.L.S.S. 2 Marca trevigiana – Codice Fiscale 03084880263 - con sede legale in Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda Socio-Sanitaria", rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, delegato alla firma del presente contratto dal Dott. Francesco Benazzi - nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore Generale - giusta deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

**e:**

La Ditta \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita IVA: \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Ditta Aggiudicataria" rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_.

**Premesso che:**

- in data \_\_\_\_\_ l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha avviato la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti della "Ditta Aggiudicataria";
  - la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale sulla "Ditta Aggiudicataria" ha sortito esito regolare, come risulta da attestazione del \_\_\_\_\_, acquisita agli atti;
  - con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2025 è stato affidato alla "Ditta Aggiudicataria" il <<servizio \_\_\_\_\_ >>;
  - con nota del \_\_\_\_\_, a firma del Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell' "Azienda Socio – Sanitaria", è stato notificato l'esito di gara;
  - la "Ditta Aggiudicataria":
    - con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
    - con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- ha presentato:
- polizza assicurativa RCT-RCO n. \_\_\_\_\_ emessa da

- \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ – il \_\_\_\_\_,  
valida fino al \_\_\_\_\_, successivamente integrata con appendice  
di variazione n. \_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_;
- dichiarazione del \_\_\_\_\_ resa ai sensi del Decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1991, n. 187;
  - comunicazione del conto corrente dedicato nonché dei soggetti  
autorizzati ad operare sullo stesso, ai sensi di quanto disposto dalla L.  
136/2010 e s.m.i.;
  - fidejussione bancaria / assicurativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ emessa da  
\_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ – il \_\_\_\_\_, valida fino  
al \_\_\_\_\_, successivamente integrata con appendice di variazione  
n. \_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_;
  - accordo per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati  
personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha acquisito la regolarità contributiva della  
"Ditta Aggiudicataria" al fine della stipula del contratto;
- l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale  
Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di informazioni, ai sensi  
dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., in data \_\_\_\_\_;
- l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che  
decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d'urgenza,  
immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;

- (eventuale) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, \_\_\_\_\_ dell'U.O.C. \_\_\_\_\_ dell' "Azienda Socio Sanitaria", autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, \_\_\_\_\_, Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_, ha sottoscritto con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Verbale di esecuzione anticipata del contratto, a decorrere dal \_\_\_\_\_, vista l'urgenza di attivare il servizio in questione per non interrompere un servizio pubblico.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L' "Azienda Socio-Sanitaria" affida alla "Ditta Aggiudicataria", come sopra rappresentata nella persona del \_\_\_\_\_, che a tale titolo accetta, il <<servizio \_\_\_\_\_, per il periodo di \_\_ mesi>> - Cig \_\_\_\_\_ - a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.

## **ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO**

La “Ditta Aggiudicataria” si obbliga alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1) e nei chiarimenti forniti in sede di gara (Allegato n. 2) che costituiscono entrambi parti integranti al presente contratto e sono entrambi allegati allo stesso, nonché nell’offerta economica presentata in sede di rinnovo dalla “Ditta Aggiudicataria”, che forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto e viene materialmente allegata (Allegato n. 3).

Nell’esecuzione del contratto dovranno essere osservate anche le disposizioni del Progetto tecnico presentato dalla “Ditta Aggiudicataria” in sede di offerta di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma, comunque, firmato dalle parti per accettazione.

## **ART. 3 - IMPORTO E DURATA**

Le condizioni economiche del presente contratto sono indicate nell’offerta economica presentata dalla “Ditta Aggiudicataria”, allegata quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. 3), sulla base dei canoni e dei prezzi riferiti all’offerta economica presentata in sede di gara come successivamente rinegoziata in sede di rinnovo del contratto.

L’importo complessivo del servizio, per il periodo di \_\_ mesi, è pari ad Euro \_\_\_\_\_ = più Iva al \_\_%, corrispondenti ad un totale di Euro \_\_\_\_\_ =, Iva al \_\_% compresa.

*(indicare eventuali costi da interferenza legati al D.U.V.R.I.)*

La quotazione è così suddivisa:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Il contratto avrà durata di \_\_\_ mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_, data di decorrenza anticipata del servizio come risulta dal Verbale di esecuzione anticipata del contratto, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, acquisito agli atti.

Al presente contratto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l' "Azienda Socio-Sanitaria" qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla "Ditta Aggiudicataria" l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la "Ditta Aggiudicataria" non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo Appaltatore. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

*(oppure alle nuove condizioni economiche rinegoziate se la proroga tecnica è già stata esercitata).*

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di eventuale incremento del servizio che comporti un aumento fino ad un massimo del \_\_\_% dell'importo, ai medesimi prezzi di aggiudicazione del servizio, ferma restando la facoltà per l' "Azienda Socio-Sanitaria" di rinegoziare il prezzo.

L' "Azienda Socio-Sanitaria" ai sensi dell'art. 1353 del C.C., risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la "Ditta Aggiudicataria" possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto, o per mutate esigenze, anche organizzative, della "Azienda Socio-Sanitaria".

#### **ART. 4 - PERIODO DI PROVA**

Per i primi \_\_\_ mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all' "Azienda Socio-Sanitaria" una valutazione ampia e

complessiva del rapporto contrattuale. Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. A tal proposito si fa esplicito richiamo al contenuto dell'art. n. \_\_ del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1) e dai chiarimenti (Allegato n. 2) pubblicati in occasione dell'espletamento dell'originaria procedura di gara nonché nel Progetto tecnico presentato in gara che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle parti.

*(eventuale)*

In corso di esecuzione dell'originario contratto si sono determinate delle fisiologiche variazioni legate all'andamento delle singole attività in appalto. In sede di rinnovo, pertanto, si terrà conto di quanto concordato durante l'esecuzione del precedente contratto.

In particolare:

- la tempistica dei \_\_\_\_\_, riportata al punto \_\_ dell'art. \_\_ del Capitolato speciale d'appalto, deve intendersi sostituita dalla nota dell' "Azienda Socio-Sanitaria" prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene materialmente allegata (Allegato n. \_);

- è stato ritenuto \_\_\_\_\_, stralciando tale previsione contenuta al punto \_\_ dell'art. \_\_ del Capitolato speciale d'appalto, come risulta dalla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene materialmente allegata (Allegato n. \_\_);
- si è stabilito di \_\_\_\_\_, modificando conseguentemente la previsione del Capitolato speciale d'appalto riportata all'art. \_\_\_\_\_, come risulta dalla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_) e dalla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_), che formano parti integranti e sostanziali del presente contratto e vengono materialmente allegate.

Tali variazioni vanno a sostituire i corrispondenti articolo del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

Inoltre, per quanto riguarda l'offerta economica presentata in sede di rinnovo dalla "Ditta Aggiudicataria" (Allegato n. 3):

- si è reso necessario chiedere alla "Ditta Aggiudicataria" una quotazione economica per \_\_\_\_\_;
- si è ritenuto opportuno chiedere la quotazione del \_\_\_\_\_;
- si è stabilito che \_\_\_\_\_.

*(eventuale)*

Nell'osservanza delle prescrizioni formulate dalla C.R.I.T.E. della Regione

del Veneto in occasione del rilascio dell'autorizzazione al rinnovo dell'appalto, l' "Azienda Socio-Sanitaria":

- metterà in atto \_\_\_\_\_;
- attuerà \_\_\_\_\_;
- razionalizzerà, ulteriormente, \_\_\_\_\_;
- l'offerta per la \_\_\_\_\_ è stata suddivisa implementata /  
suddivisa \_\_\_\_\_ nei \_\_\_\_\_:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

come da comunicazione della "Ditta Aggiudicataria" acquisita al protocollo aziendale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_), che forma parte integrante del presente contratto e viene materialmente allegata.

**ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI.**

La "Ditta Aggiudicataria" dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali per l'esercizio delle attività in appalto, come previsto dalla normativa di settore.

**ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione è prevista per \_\_\_\_\_ offerta in sede di gara e riportata al precedente art. \_\_ rubricato "Importo e durata" del presente documento. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. \_\_ del

Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), che qui si intende integralmente richiamato.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta economica della "Ditta Aggiudicataria". A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i trenta (30) giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L' "Azienda Socio-Sanitaria" può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla "Ditta Aggiudicataria" cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.c.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

#### **ART. 8 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 9 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio e controllo e i controlli qualitativi periodici, le parti richiamano integralmente l'art. \_\_\_ e l'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

#### **ART. 10 – CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Per quanto riguarda le contestazioni, gli inadempimenti e le penalità, verranno applicate le disposizioni dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), che qui si intende integralmente richiamato.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Il Subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti indicati dalla “Ditta Aggiudicataria” stessa nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento del servizio di cui al presente contratto.

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a depositare il contratto di subappalto presso l’“Azienda Socio-Sanitaria” entro il termine previsto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si richiama integralmente il disposto dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto e del già citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l' "Azienda Socio-Sanitaria" si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

#### **ART. 13 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente contratto si applicano le disposizioni normative e regolamentari riportate all'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si applica altresì il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle parti.

Al presente contratto si applicano, altresì, le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese

nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15/07/2014 e in data 27/01/2015.

#### **ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell' “Azienda Socio-Sanitaria”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente (*aggiungere eventuali aggiornamenti*).

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

**ART. 15 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, l’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente, il quale prevede una specifica sezione dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza. La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad osservarne il contenuto.

Inoltre, la “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad osservare il contenuto della delibera n. 7 del 17.01.2023 con la quale l’A.N.AC. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022” successivamente aggiornato con delibera n. 605 del 19/12/2023.

La violazione degli obblighi derivanti dagli atti richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

**ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., rubricato “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente:

\_\_\_\_\_.

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a dare immediata comunicazione all’ “Azienda Socio-Sanitaria” ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiama integralmente il contenuto dell’art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1).

**ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto, le parti richiamano integralmente tutto l’articolato del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1), in particolare l’art. \_\_\_.

#### **ART. 18 - RECESSO**

Per quanto riguarda il recesso dal contratto, le parti richiamano integralmente tutto l'articolato del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), in particolare l'art. \_\_\_.

#### **ART. 19 - NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA**

Per quanto riguarda la normativa e l'innovazione normativa, le parti richiamano integralmente l'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito del presente contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

La "Ditta Aggiudicataria" prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR")* - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall' "Azienda Socio-Sanitaria", per l'esecuzione del contratto di cui al presente contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, l' "Azienda Socio-Sanitaria" potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti la

“Ditta Aggiudicataria”, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

La “Ditta Aggiudicataria” dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dalla stessa comunicati per l’esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dall’ “Azienda Socio-Sanitaria” quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per l’esecuzione del contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere della “Ditta Aggiudicataria” garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all’ “Azienda Socio-Sanitaria” ai fini dell’esecuzione del contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta

del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell'art. 13 del Regolamento dell' "Azienda Socio-Sanitaria" per la protezione dei dati personali, la "Ditta Aggiudicataria" è stata nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle parti.

La "Ditta Aggiudicataria" è altresì obbligata ad osservare gli obblighi di riservatezza e segretezza previsti all'art. \_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), che qui si richiama integralmente.

#### **ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il \_\_\_\_\_ – Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_ dell' "Azienda Socio-Sanitaria".

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il \_\_\_\_\_ – U.O.C. \_\_\_\_\_ dell' "Azienda Socio-Sanitaria".

#### **ART. 22 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA - DUVRI**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel presente contratto.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del "servizio di \_\_\_\_\_", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello "non trascurabile", si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I., allegato al presente contratto, per le quali tuttavia si prevede un onere economico aggiuntivo di Euro \_\_\_\_\_,00= più Iva al \_\_, annuali.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

**ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La “Ditta Aggiudicataria” ha eletto domicilio in Via \_\_\_\_\_.

**ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la “Ditta Aggiudicataria” e l’ “Azienda Socio-Sanitaria” sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

**ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviando a quanto già prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1).

In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d’Appalto e il Contratto, prevale il presente Contratto.

*Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale Archivi, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, in considerazione dei compiti di vigilanza di propria competenza istituzionale, al momento dell’assunzione dell’incarico da parte della “Ditta Aggiudicataria”, viene informato dall’Azienda Socio-Sanitaria” in merito al conferimento del servizio, all’avvio dell’outsourcing e alle relative modalità di esecuzione.*

*La Soprintendenza archivistica, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è, inoltre competente per ciò che riguarda il rilascio delle necessarie autorizzazioni al trasferimento degli archivi dell’ “Azienda Socio-Sanitaria”.*

*Nel caso in cui la normativa o particolari disposizioni della Soprintendenza archivistica impongano prescrizioni in contrasto con quanto stabilito nel presente Capitolato, le parti s'impegnano a concordare soluzioni soddisfacenti per entrambe al fine di garantire i necessari adeguamenti.*

*La "Ditta Aggiudicataria" è in possesso di tutte le prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto.*

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi **365 giorni** dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

#### **ART. 26 - DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1);
- Chiarimenti (Allegato n. 2)

- Offerta economica della “Ditta Aggiudicataria” presentata in sede di rinnovo (Allegato n. 3);
- Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 26 comma 3 *bis* della L. 488/1999 (Allegato n. 4);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_).

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Progetto tecnico presentato dalla “Ditta Aggiudicataria” in sede di offerta di gara;
- Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- (*scegliere l’opzione pertinente*) Procedura n. \_\_\_\_ - Duvri n. \_\_\_\_ Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto del servizio e misure generali di tutela da adottare;
- Cauzione definitiva;
- Polizze assicurative;
- (*eventuale*) Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della “Ditta Aggiudicataria”.

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.

L’imposta di bollo, prevista dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del D.M. 17.06.2014.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

**DITTA AGGIUDICATARIA**

\_\_\_\_\_

**Il legale rappresentante**

**Dr.**

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA**

**ULSS 2 MARCA TREVIGIANA**

**Per delega**

**Il Direttore**

**U.O.C. Approvvigionamento e  
gestione dei servizi in outsourcing  
e logistica**

**Dr.ssa Patrizia Favero**

**Deliberazione n. \_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Sommario**

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 - IMPORTO E DURATA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - PERIODO DI PROVA.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 9 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 10 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITA'.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11 - SUBAPPALTO.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 13 - CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 15 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 18 - RECESSO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 19 - NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 22 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA - DUVRI .</b>	<b>19</b>

<b>ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 24 - FORO COMPETENTE.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 26 - DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .</b>	<b>22</b>

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - in persona del Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, delegata alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. [ ] del [ ] - con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" –

e

Omniadoc Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Pasiàn di Prato (UD) – C.A.P. 33037, Via Venceslao Menazzi Moretti n. 10, C.F. e p. iva 08452770962,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di aggiudicazione n. [ ] del [ ], il Fornitore eroga all'Azienda il "*servizio di gestione dell'archivio della documentazione sanitaria per l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana a seguito del rinnovo del contratto d'appalto per il periodo di 24 mesi*", nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;

- con il presente Accordo (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto – il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del contratto stesso;  
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### **1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO**

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

### **2. DURATA DEL TRATTAMENTO**

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, del contratto d’appalto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

### **3. NATURA DEL TRATTAMENTO**

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

### **4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al contratto d’appalto.

### **5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

dati di natura comune, quali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro);
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro);
- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro);

- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro);
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro);
- dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni);
- dati di istruzione e cultura;
- dati relativi all'immagine;
- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro);
- dati ricavati da processi di profilazione;
- dati relativi all'ubicazione;
- dati di proprietà;
- dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:
  - dati relativi alla salute;
  - dati relativi alla vita sessuale;
  - dati relativi all'orientamento sessuale;
  - dati genetici;
  - dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
  - dati relativi all'immagine;
  - dati che rivelano l'origine razziale o etnica;
  - dati che rivelano opinioni politiche;
  - dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche;
  - dati che rivelano l'appartenenza sindacale;
- dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:
  - dati relativi a condanne penali;
  - e relativi certificati antimafia;
  - dati relativi a reati;
  - o a connesse misure di sicurezza.

## 6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- pazienti;
- assistiti;
- utenti (per es. di servizi socio-assistenziali);
- genitori di pazienti/assistiti/utenti;
- studenti;
- volontari;
- candidati;
- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori;
- contraenti;
- potenziali fornitori;

- rappresentanti e referenti dei fornitori;
- componenti organo amministrativo;
- amministratori pubblici;
- componenti collegio sindacale;
- utenti del sito web;
- utenti di servizi web con registrazione;
- concepiti e nati;
- deceduti;
- condannati, detenuti o sottoposti a misure di sicurezza;
- richiedenti asilo;
- visitatori;
- altri soggetti inquadrati in riprese.

## **7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE**

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del contratto d'appalto il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finché i dati non siano cancellati o

restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;

- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
  - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
  - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
  - o I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al contratto d'appalto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
  - o intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
  - o predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
  - o adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
  - o provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di

risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

## 8. ALTRI RESPONSABILI

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire “Subresponsabili”) per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell’art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione Europea o degli Stati Membri dell’Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l’applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell’art. 28 par. 4 GDPR.

*(eventuale – da compilare a cura dell’Appaltatore)*

Il/i Subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell’elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo Subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

## 9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito

specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

*(eventuale – da compilare a cura dell'Appaltatore)*

Il Titolare autorizza il trasferimento dei dati verso il Paese sotto indicato in base alla specifica condizione di liceità indicate:

PAESE DI TRASFERIMENTO	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA, PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	- Adesione al Data Privacy Framework - BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR - Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare _____)
Altri Paesi extra UE	- Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR - Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a) - BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR - SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR - Codice di condotta ex art. 46, par. 2, lett. e), GDPR - Clausole contrattuali ad hoc ex art. 46, par. 3, lett. a), GDPR - Accordi amministrativi ex art. 46, par. 3, lett. b), GDPR - Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare _____)

## 10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data \_\_\_\_\_

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana,  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dr.ssa Patrizia Favero

\_\_\_\_\_

Per il Responsabile del trattamento,  
Omniadoc Spa

\_\_\_\_\_